



Consulenti del Lavoro

▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**
Viale del Caravaggio 84
00147 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
e-mail consigli nazionale@consulentidellavoro.it
e-mail pec consigli nazionale@consulentidellavoropec.it
C.F.: 80148330584



Roma, 14 gennaio 2016
Prot. n. 444/U/CIRC.
Circolare n. 1128
Allegati: 1

E-MAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. SS.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei
Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. II.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale delle relazioni industriali e dei
rapporti di lavoro
Divisione V
00192 ROMA

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale
Affari Civili e Libere Professioni
00186 ROMA

Al Signor Presidente del
Consiglio di Amministrazione ENPACL
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di
Categoria
Loro Sedi

Oggetto: Modifiche al Regolamento per la riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro.

Il Consiglio Nazionale con delibera n. 201 del 26 novembre 2015 ha modificato il nuovo Regolamento per la riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro, già approvato con delibera n. 314 del 25 settembre 2014.



L'aggiornamento si è reso necessario a seguito di alcuni dubbi interpretativi pervenuti da più Consigli Provinciali, in particolare per quanto riguarda la cancellazione per mancato interesse al mantenimento dell'iscrizione, in presenza di morosità contributiva da oltre cinque anni, previa applicazione della procedura prevista nel regolamento e nell'allegato 2) dello stesso.

Pertanto, ai fini esplicativi è stato eliminato dall'art. 16 – *Sanzione disciplinare*, l'ultimo comma, riguardante l'eventualità sopra riportata.

Lo stesso comma, con alcune opportune modifiche, è stato inserito nell'art. 10 - *Cancellazione*, al comma 7, in modo che tale previsione sia ricompresa tra le varie ipotesi di cancellazione che non scaturiscono da alcuna azione disciplinare.

Infine, è stato rivisto il primo comma dell'art. 16 in merito alla competenza del Consigli di Disciplina Territoriale per le azioni disciplinari in caso di morosità contributiva.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti ritenuti necessari, si inviano cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Marina E. Calderone)

MEC/SG/vs